
LA DESTRA APPROVA UNA PESSIMA LEGGE ELETTORALE

La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra nell'ultimo anno di legislatura ha ricevuto il via libera definitivo con il voto finale della Camera in seconda lettura, 227 favorevoli e 164 contrari.

Approvata – non senza malumori interni – **dalla sola maggioranza, scritta e modificata sulla base dei sondaggi** compulsati a Palazzo Chigi, con il chiaro obiettivo di **cucirsi addosso una legge elettorale su misura**, la legge è stata adottata senza alcuna interlocuzione con le opposizioni. Il Governo ha posto più di una volta la questione di fiducia nell'ultimo passaggio alla Camera per paura di divisioni e spaccature all'interno dei partiti della stessa maggioranza, a ulteriore conferma che questo provvedimento è essenzialmente **una legge voluta e imposta da Giorgia Meloni nella speranza di ribaltare i sondaggi** che la indicavano perdente con la legge elettorale precedente, il cosiddetto Rosatellum.

La legge elettorale è una delle leggi più importanti e delicate per il buon funzionamento della democrazia, stabilisce quelle **regole del gioco** che dovrebbero essere il più possibile frutto di un accordo tra tutte le forze politiche, o per lo meno di un'ampia maggioranza di esse. Le istituzioni non sono proprietà di una maggioranza, sono la casa di tutti.

Il PD ha votato contro in tutti i passaggi parlamentari, perché la ritiene una **pessima legge elettorale, lesiva in alcune sue parti dei principi costituzionali**, figlia della paura, ideata con l'obiettivo di coprire a tavolino le difficoltà del centrodestra e di crearne al centrosinistra. Non dunque regole democratiche destinate a durare nel tempo ma **l'ennesimo artificio** per una campagna elettorale senza esclusione di colpi.

La previsione di un premio di maggioranza abnorme – 70 deputati e 35 senatori in più per la coalizione che supera il 42 per cento – determina effetti distorsivi nel voto dell'elettore, tali da **ledere il principio dell'uguaglianza del voto**.

L'esigenza di stabilità non può penalizzare il principio della rappresentatività popolare, come chiarito dalla Consulta. Una maggioranza può dirsi veramente tale perché ha ottenuto consenso, non perché una legge le attribuisce in maniera artificiale una quantità sproporzionata di seggi.

Con l'obbligo dell'indicazione nel programma elettorale del candidato premier si comprimono le prerogative del Presidente della Repubblica, avvicinando di fatto il sistema a una logica di investitura diretta del premier, al di fuori di ogni revisione costituzionale della

forma di governo. Ossia non attraverso una modifica costituzionale secondo i passaggi previsti dall'articolo 138 della Costituzione ma **introducendo per legge ordinaria una mutazione della forma di governo repubblicana**.

Una legge elettorale che lega il voto per il Parlamento alla figura del candidato Premier introduce un'opzione politica precisa e ipoteca l'autonomia di scelta da parte del Presidente della Repubblica. **Un premierato mascherato** e dunque pericoloso. Con una forte concentrazione di potere, **simulando un'investitura popolare, senza però i pesi e i contrappesi** di un vero presidenzialismo. Una disposizione che non solo è in conflitto con i poteri di nomina del Presidente della Repubblica ma viola i principi costituzionali anche sul piano sostanziale, laddove anticipa per via di legge ordinaria una forma surrettizia di elezione diretta del premier.

Vengono poi indeboliti gli strumenti volti a favorire un equilibrio di genere nella rappresentanza. Nessuna garanzia di bilanciamento tra donne e uomini è infatti prevista nei capilista bloccati, con l'effetto di una forte regressione della rappresentanza femminile. La prima Presidente del Consiglio donna fa approvare una legge elettorale che penalizzerà le altre donne, con una significativa riduzione della presenza femminile in Parlamento, falsando la rappresentanza di un Paese che vede le donne essere il 51% della popolazione attuale.

Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, lo ha evidenziato in Aula: “avete consumato un tradimento – l'ennesimo – sulla pelle delle donne. A ottant'anni dal diritto di voto alle donne, l'Italia continua ad avere una rappresentanza femminile del tutto inadeguata e insufficiente. Già oggi, in questo Parlamento, le donne sono poco più del 30 per cento; nessuna donna in questa Camera guida una delle 14 Commissioni parlamentari; nessuna donna guida uno dei gruppi della maggioranza. Perché sono meno brave? No di certo, ma perché gli uomini contribuiscono sempre di più a scegliere gli uomini e con questa legge nel prossimo Parlamento il quadro sarà ancora più buio. Vi abbiamo proposto strumenti concreti per garantire una rappresentanza equilibrata nei capilista bloccati ma avete detto di no (...). Vogliamo dirlo con chiarezza: questa non è una questione delle donne, è una questione di democrazia, perché una democrazia è più povera se gran parte delle donne è costretta, per volontà precisa della prima Premier donna di questo Paese, a stare ai margini”.

La legge **modifica, poi, in maniera sproporzionata il numero delle firme necessario per presentarsi** alla elezione per liste non presenti in una delle due Camere con un gruppo parlamentare costituito entro il 31 dicembre del 2025, **aumentando di quattro volte** il numero di firme richieste rispetto alla legge precedente, e **senza consentire la possibilità di utilizzare la firma digitale**. Una chiara violazione del principio di ragionevolezza, che lede il principio che garantisce di poter concorrere alla vita democratica del Paese presentandosi alle elezioni. Con questa norma si crea il paradosso che per le nuove liste serviranno più firme di quanti voti sono stati presi alle ultime elezioni da alcune forze politiche presenti oggi in Parlamento.

“Questa è una proposta di legge elettorale che, oltre a mettere sotto i riflettori la vostra insicurezza, illumina spietatamente l'idea che avete dei rapporti democratici e del

Parlamento. Nulla di nuovo”, [ha detto Anna Ascani, vice presidente della Camera,](#) intervenendo in Aula.

Dopo aver abolito i collegi uninominali che consentivano di scegliere direttamente una quota degli eletti, la nuova legge elettorale **introduce il sistema delle preferenze con il capolista bloccato**. Solo i partiti maggiori, però, eleggeranno nel collegio più di un candidato oltre al capolista bloccato, per gli altri l’indicazione delle preferenze sarà solo formale e non produrrà alcun effetto. Secondo i calcoli più recenti, infatti, solo una minima parte degli eletti arriverà in Parlamento grazie alle preferenze, mentre la quasi totalità dei parlamentari sarà eletta attraverso candidature bloccate.

Le preferenze così congegnate **sono una truffa ai danni dei cittadini**, il cui potere decisionale viene evocato ma di fatto sterilizzato.

Se a questo si aggiunge che in caso di superamento del tetto massimo di seggi complessivi ottenibili da ciascuna coalizione – pari a 220 deputati e 113 senatori – i parlamentari in sovrannumero verranno sottratti non dal listone del premio di maggioranza ma dagli eletti nei collegi plurinominali, e che la legge permette di presentare fino a cinque pluricandidature, è evidente come il combinato disposto di queste norme genera una sorta di effetto “flipper” su scala nazionale, andando a **ledere il principio della necessaria conoscibilità dei candidati da parte degli elettori**, che formalmente potranno esprimere fino a tre voti di preferenza ma **senza poter conoscere quale sarà il candidato veramente eletto** anche grazie al proprio voto.

In un periodo di crescente astensione, una legge elettorale così costruita rischia di **alimentare ulteriormente la distanza tra politica e partecipazione**.

[Simona Bonafè, capogruppo PD in commissione Affari costituzionali, intervenendo in Aula ha detto:](#) “perché, quando eravate all’opposizione, le preferenze erano un principio fondamentale del rapporto tra eletto ed elettore e adesso che siete al Governo sono diventate un problema? Non avete bloccato solo i capilista, ma bloccate sono anche le liste del premio di maggioranza: 70 deputati e 35 senatori di cui gli elettori non sapranno nemmeno tutti i nomi. (...) Avete pensato bene di cambiare le regole del gioco, che dovrebbero riguardare tutti, non per un interesse generale, non per garantire il buon funzionamento delle istituzioni democratiche o per restituire la fiducia ai cittadini, ma per un puro e semplice interesse di parte, il vostro. E lo avete fatto, per di più, con una leggerezza che dovrebbe preoccupare quest’Aula, perché a guidare non è stata una riflessione seria sul funzionamento del sistema elettorale o un confronto sulle esigenze della democrazia italiana, in una fase storica dove arriva a votare – quando va bene – poco più di un italiano su due. Avete portato avanti la modifica della legge elettorale con il sondaggio del giorno sottomano e questo dice già moltissimo dello spirito con cui è stata scritta questa legge”.

Infine, per quanto riguarda gli italiani all’estero, si ridisegnano i collegi. Per la Camera si passa da quattro a due collegi e per il Senato viene prevista la follia della circoscrizione mondo. Nonostante vengano formalmente mantenuti i dodici seggi (previsti dalla Costituzione), circoscrizioni di tale grandezza eliminano qualunque possibilità di instaurare un rapporto tra eletto ed elettore. Le comunità numericamente più piccole saranno

schiacciate dai bacini elettorali più grandi e organizzati. Accorpare le circoscrizioni come fa questa legge elettorale significa cancellare la rappresentanza degli italiani all'estero.

*È una legge elettorale che ha una direzione precisa: **meno rappresentanza, più concentrazione del potere.***

Durante la dichiarazione di voto finale, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha detto: *“voi avete paura della democrazia e tentate di manipolarla. Provate fastidio per i pesi e contrappesi della nostra Costituzione e allora cercate di manometterla. (...) Dite che questa pessima legge serve per la stabilità, il che è un po' contraddittorio visto che vi vantate di essere stati la maggioranza più stabile. E invece dopo quattro anni scopriamo che per essere stabili avete un bisogno disperato di cambiare questa legge elettorale. Se davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di quattro anni fa? La verità è che avete paura di perdere! (...) Una legge elettorale dovrebbe essere scritta insieme, regole che si considerano giuste a prescindere da chi vince, altrimenti non state scrivendo una buona legge, state cercando la vostra convenienza. Ed è innegabile che questa legge sia cambiata diverse volte a seconda della convenienza e dei sondaggi dell'ultima ora: modelli annunciati e poi abbandonati, soluzioni corrette in corsa, compromessi raggiunti dopo scontri e scambi dentro alla maggioranza. (...) **La legge elettorale dovrebbe rappresentare gli elettori, non proteggere gli eletti.** Le regole della democrazia non possono essere piegate alle esigenze di chi governa oggi, perché il potere che oggi esercitate vi è affidato per un tempo. (...) Cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado, con la nostra alleanza progressista, di vincere con qualunque legge elettorale e di cambiare in meglio la vita degli italiani”.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge del Governo "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica" [AC2822](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE IN SINTESI

Il **nuovo sistema elettorale** approvato, così come il precedente (legge n. 165 del 3 novembre 2017, il cd Rosatellum), è **un sistema elettorale di tipo misto**, che combina al suo interno **elementi di natura proporzionale ed elementi di natura maggioritaria**.

Ciò premesso, **i due sistemi divergono** significativamente tra di loro.

Infatti, **il sistema precedente** (il cd Rosatellum) assegnava i 5/8 dei seggi su base proporzionale e i restanti 3/8 dei seggi con metodo maggioritario “plurality”, ossia in collegi uninominali, all'interno dei quali viene eletto il candidato che ottiene più voti.

Il sistema introdotto dal disegno di legge approvato è un sistema a base proporzionale, “corretto” dalla previsione **di un premio** in seggi da assegnare alla forza politica che ottiene più voti, al ricorrere di determinati requisiti.

Rispetto al Rosatellum, **sono soppressi i collegi uninominali** ed i seggi corrispondenti (142 alla Camera e 67 al Senato) sono **assegnati ai collegi plurinominali che li contengono**.

I collegi plurinominali, così come le circoscrizioni, restano quelli oggi vigenti, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 177 del 2020. È soppresso, dall'articolo 4, il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi istituito dalla medesima legge n. 165 del 2017.

I partiti e gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano **liste di candidati a livello di ciascun collegio plurinominali**, eventualmente coalizzate tra loro.

Inoltre, ai fini dell'eventuale attribuzione del premio, presentano liste a livello circoscrizionale, che in caso di coalizione di liste sono le medesime per tutta la coalizione.

Ferma restando la distinta disciplina prevista per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonché quella prevista per le elezioni nella circoscrizione Estero, **i seggi sono ripartiti con una distribuzione proporzionale effettuata su base nazionale (alla Camera) o regionale (al Senato)**, tra le liste presentate a livello di collegio plurinominali.

Il meccanismo di restituzione dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale e poi di collegio plurinominali (alla Camera) e dal livello regionale a quello di collegio plurinominali (al Senato) resta quello previsto dal sistema precedente.

Le soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi sono pari **al 10 per cento per le coalizioni** di liste e **al 3 per cento per le liste singole** o coalizzate.

Salvo il ripescaggio – per ogni coalizione di liste – **della prima lista** coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia.

Al Senato, le soglie sono le medesime e restano calcolate su base nazionale, restando tuttavia anche la **deroga** per le liste che abbiano superato il 20 per cento dei voti espressi in una sola regione.

La lista singola o la coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale e che sia risultata destinataria, **in entrambe le Camere, di almeno il 42 per cento** dei voti validi a livello nazionale, è assegnataria di un **premio**, previsto in ammontare fisso, pari a **70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato**, che vengono detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente, e che vengono assegnati alle liste a tal fine presentate a livello circoscrizionale.

Nel caso di coalizioni di liste, **il totale dei voti** coalizionali corrisponde alla somma dei voti ottenuti da tutte le liste coalizzate, **anche di quelle che non hanno superato la soglia** di accesso alla ripartizione dei seggi.

I requisiti per l'assegnazione del premio devono sussistere, in favore del medesimo soggetto, **in entrambe le Camere**.

Qualora, a seguito dell'assegnazione del premio, la lista o la coalizione che se lo è aggiudicato ottenga, sommando i seggi conseguiti nel riparto proporzionale e quelli del premio, **un totale di seggi superiore a 220 (alla Camera) o a 113 (al Senato)**, è previsto un meccanismo tale per cui **i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite le siano sottratti nella parte proporzionale**. Da tale massimale sono esclusi gli eventuali seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

L'elettore esprime il proprio voto in favore di una lista di partito, che sulla scheda si presenta da sola o in coalizione con altre.

Sono riportati sulla scheda sia i nomi dei candidati delle liste di collegio, a fianco al relativo contrassegno di lista, **sia i nomi delle liste circoscrizionali** presentate ai fini dell'attribuzione del premio, **che**, come già detto, **nel caso di coalizione sono comuni**.

In caso di voto espresso in favore della sola lista circoscrizionale, il voto è valido anche per la lista di collegio collegata, e nel caso di coalizione, è ripartito tra le liste collegate in ragione proporzionale ai voti da esse ottenute nel collegio plurinominale.

Oltre al voto di lista, ogni elettore può inoltre **esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista**.

Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare **candidati di sesso diverso**, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.

I candidati sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, **a partire dal candidato capolista bloccato** e successivamente seguendo la graduatoria delle preferenze ottenute nel collegio plurinominale.

Sono confermate le pluricandidature: il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l'assegnazione del premio e, contemporaneamente, fino a cinque liste di collegio plurinominale, in posizione di capolista o in una diversa posizione.

Per quanto concerne le cosiddette **"quote di genere"**, resta fermo l'obbligo di alternanza tra i candidati compresi nelle liste di collegio plurinominale, ivi incluso il capolista, mentre **è soppressa la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista**.

Riguardo, invece, **alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio**, è prevista **una quota massima del 60 per cento per il genere sovrarappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati**.

Non è previsto l'obbligo di alternanza nelle singole liste circoscrizionali, in ragione del fatto che i candidati di tali liste vengono, nel caso, eletti tutti.

Si prevede che **le forze politiche debbano indicare**, nel programma elettorale che depositano, **il nome e il cognome della persona** da indicare come proposta **per l'incarico di Presidente del Consiglio** dei ministri, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo e del divieto di vincolo di mandato parlamentare.

In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione **non compaiono sulla scheda elettorale**.

In relazione alla presentazione delle liste di candidati, è stato previsto un **innalzamento del numero di sottoscrizioni da raccogliere**, dal precedente ammontare minimo di 1.500 all'ammontare minimo di **6.000 per ogni collegio** plurinominale.

Sono previste alcune **deroghe**, sia per la normativa a regime che mediante disposizioni transitorie applicabili alle sole prossime elezioni, **per i partiti costituiti in gruppo parlamentare o componente politica del gruppo misto in almeno una delle due Camere**.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DURANTE L'ESAME DEL SENATO E APPROVATE DALLA CAMERA IN SECONDA LETTURA

Durante l'esame del provvedimento al Senato sono state apportate le seguenti modificazioni:

- si è introdotta la possibilità di **esprimere fino a tre voti di preferenza** in favore dei candidati nelle liste di collegio plurinominale, **ad eccezione dei capilista**;
- si è intervenuti sulle norme che regolano la composizione delle liste di collegio plurinominale, fissando a sette il numero dei candidati e **sopprimendo la disposizione che prevedeva che nessuno dei due generi potesse essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento**; sempre in materia di quote di genere, è stata ripristinata la quota di genere nelle candidature nei collegi uninominali in Trentino-Alto Adige;
- si è intervenuti in materia di modalità di **determinazione dei totali** coalizionali nazionali (punto sul quale si era intervenuti in Aula alla Camera in senso contrario), prevedendo che ad essi **concorrano i voti di tutte le liste** coalizzate;
- è stato **modificato il regime di presentazione delle liste**, sia in riguardo al numero minimo di circoscrizioni in cui esse debbano necessariamente essere presentate (alla Camera) sia **in relazione al numero di sottoscrizioni da raccogliere**; su tale ultima questione, vi è stato anche un intervento concernente i diversi regimi derogatori per i partiti rappresentati in Parlamento;

- è stato **modificato il regime delle soglie di sbarramento** per l'accesso al riparto dei seggi, con specifico riguardo a quelle previste per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute;
- è stato introdotto un meccanismo che consente di assicurare, **al Senato, il rispetto del limite massimo di 113 seggi** per la lista o coalizione assegnataria del premio di governabilità, anche nel caso in cui il numero di seggi in eccedenza rispetto a tale tetto sia superiore al numero di seggi assegnati alla lista o coalizione vincente tramite resto;
- è stato **integralmente sostituito l'articolo 3** del provvedimento, che ridisegna i confini territoriali dei tre collegi uninominali senatoriali per la provincia di Bolzano;
- è stata inserita una norma che estende la disciplina di cui all'articolo 8, sul voto degli elettori fuori sede, ai cosiddetti **"caregiver"**.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sugli elementi caratterizzanti il sistema elettorale (art. 1, co. 1)

L'articolo 1, comma 1, **modificato dal Senato**, modifica l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. In particolare: al comma 1, **inserisce un riferimento alla possibilità di esprimere preferenze in favore dei candidati di lista, ad eccezione dei capolista**; al comma 2, mentre è preservato il riferimento alle circoscrizioni elettorali oggi vigenti, sono espunti i riferimenti ai collegi uninominali; al comma 3 è previsto che le circoscrizioni siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti; al comma 4 sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dal disegno in esame, che è **un sistema a base proporzionale, corretto dall'eventuale attribuzione**, al ricorrere dei previsti presupposti, **di un premio di governabilità pari a 70 seggi complessivi**. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità **non possono comunque essere attribuiti più di 220 seggi complessivi**, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elezione nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (art. 1, co. 2)

L'articolo 1, comma 2, non modificato dal Senato, sostituisce l'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **in materia di elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**.

La circoscrizione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale; la circoscrizione **Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali** oggi vigenti, mentre i restanti seggi spettanti alla circoscrizione sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei voti espressi a livello locale. Per quanto riguarda il rapporto tra le elezioni

svolte nelle due circoscrizioni e quelle svolte nel resto del Paese, i voti espressi in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige **sono computati ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi**, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista **per l'attribuzione del premio di governabilità**.

Non sono, invece, considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

I seggi attribuiti nelle due circoscrizioni sono conteggiati nel massimale di 220 seggi oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia. La disciplina di dettaglio è rinviata, per entrambe le circoscrizioni, al Titolo VI del testo unico.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sui seggi assegnati alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali (art. 1, co. 3)

L'articolo 1, comma 3, non modificato dal Senato, sostituisce l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che **disciplina la determinazione**, con decreto del Presidente della Repubblica, dei **seggi da assegnare alle circoscrizioni e nei collegi plurinominali** sulla base della popolazione residente. La modifica inserisce la disciplina delle ulteriori determinazioni da effettuare con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica necessarie al sistema proposto: **la ripartizione dei 70 seggi da attribuire come premio di governabilità**, e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità. Viene inoltre modificato il riferimento della fonte per la popolazione residente, in accordo con le norme sulla pubblicazione dei dati censimento permanente.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sul formato della scheda e modalità di espressione del voto (art. 1, co. 4)

L'articolo 1, comma 4, **modificato dal Senato**, interviene sull'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che recano la disciplina generale in materia di **formato della scheda elettorale e di modalità di espressione del voto da parte dell'elettore**.

Si prevede che l'elettore disponga di **un voto da esprimere su un'unica scheda elettorale** recante il contrassegno di ciascuna lista corredato dai nominativi dei candidati del collegio plurinominal e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, ogni elettore, **inoltre**, può **esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominal della lista votata tra quelli che non sono capolista**.

La modifica prevede altresì che, nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare **candidati di sesso diverso**, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di deposito del contrassegno di lista (art. 1, co. 5)

L'articolo 1, comma 5, non modificato dal Senato, interviene sull'articolo 14, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in materia di **deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici** organizzati che intendano presentare candidature, al fine di riferire tale adempimento alle liste presentate nei collegi plurinominali, facendo salvo il riferimento ai collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Modifiche all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di indicazione della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri (art. 1, co. 6)

L'articolo 1, comma 6, non modificato dal Senato, in materia di collegamenti tra liste e coalizioni, modifica l'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introducendo, in primo luogo, **l'obbligo per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio**, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica e del divieto di vincolo di mandato parlamentare.

Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente **il medesimo nome**.

In secondo luogo, è previsto che le forze politiche, singole o coalizzate, che intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità, debbano altresì dichiarare il collegamento con forze politiche, singole o coalizzate, presentate per l'elezione del Senato della Repubblica, al fine di rendere possibile il coordinamento tra gli esiti elettorali nelle due Camere. Si specifica che le norme concernenti il deposito del programma, l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio e il meccanismo di collegamento inter-camerale si applicano ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute solo nel caso esse intendano dichiarare il collegamento in coalizione con partiti che intendono presentarsi in altre circoscrizioni.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste (art. 1, co. 7)

L'articolo 1, comma 7, non modificato dal Senato, interviene sull'articolo 17, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati elezione Camera, in materia di **designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste**, aggiornando il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

Modifiche all'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di presentazione delle liste (art. 1, co. 8 e 9)

L'articolo 1, comma 8, **modificato dal Senato**, interviene sulla disciplina relativa alla **presentazione delle liste** di cui all'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati su diversi profili:

- **aumenta il numero di sottoscrizioni richieste** per la presentazione delle liste;
- **regola l'esenzione e le agevolazioni** inerenti alla raccolta delle firme;
- **sopprime i riferimenti alla quota uninominale**;
- introduce l'obbligo di presentazione delle liste di collegio plurinominale in almeno la metà delle circoscrizioni nazionali ad esclusione delle liste, o dei candidati ad esse collegati, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute;
- disciplina le liste circoscrizionali per il premio di governabilità, obbligatorie, composte da un numero di candidati pari ai seggi-premio assegnati alla circoscrizione;
- stabilisce in sette il numero di candidati delle liste di collegio plurinominale, compreso il capolista e dispone che essi siano collocati secondo un ordine alternato di genere;
- dispone in materia di equilibrio di genere in relazione alle liste circoscrizionali, prevedendo che il genere più rappresentato non possa esserlo in misura superiore al 60 per cento dei candidati sul piano nazionale; sopprime l'analoga disposizione oggi prevista per i candidati capolista nelle liste di collegio plurinominale.

Il comma 9 dispone sulla sussistenza dei requisiti necessari ai fini delle agevolazioni inerenti al numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste, in sede di prima applicazione.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di candidature plurime (art. 1, co. 10)

L'articolo 1, comma 10, **modificato dal Senato**, interviene sull'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di **candidature plurime**.

In particolare:

- è esteso il **divieto di presentarsi con contrassegni diversi** ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità;
- è precisato che coloro che intendono candidarsi in più **collegi plurinominali** possono farlo, nel limite **massimo di cinque**, sia in posizione di capolista che in una diversa posizione;
- è previsto il **divieto di candidatura in più di una lista circoscrizionale** presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni;
- è previsto che il candidato inserito in una lista circoscrizionale per il premio debba candidarsi in **almeno un collegio plurinominale** della medesima circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in una lista di collegio plurinominale ad essa collegata, occupando la posizione di capolista ovvero una delle posizioni successive, a condizione che tutti i candidati che lo precedono in lista siano anch'essi candidati nelle liste circoscrizionali per il premio;
- fermo restando tale obbligo, il medesimo candidato può altresì candidarsi, con lo stesso contrassegno, in collegi plurinominali di altre circoscrizioni, **fino a un massimo di cinque candidature complessive**;
- il divieto previsto per il candidato nella circoscrizione estero di candidarsi nelle liste di collegio plurinominale è esteso alle liste circoscrizionali per il premio.

Modifiche di coordinamento all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di presentazione delle liste (art. 1, co. 11)

L'articolo 1, comma 11, non modificato dal Senato, adegua la disciplina della presentazione delle candidature di cui all'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **sopprimendo il riferimento ai collegi uninominali** e prescrivendo il deposito contestuale delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità unitamente alle liste plurinominali, con estensione dei relativi adempimenti documentali alle nuove liste circoscrizionali.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di verbalizzazione del deposito delle candidature (art. 1, co. 12)

L'articolo 1, comma 12, non modificato dal Senato, **aggiorna la disciplina della verbalizzazione del deposito delle candidature** di cui all'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in coordinamento con il superamento della componente maggioritaria uninominale.

Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulle operazioni di controllo degli Uffici centrali circoscrizionali (art. 1, co. 13)

L'articolo 1, comma 13, **modificato dal Senato a soli fini di coordinamento interno al testo**, modifica l'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, intervenendo **in materia di validità delle liste**.

In particolare, oltre all'abrogazione dei vigenti riferimenti alle candidature uninominali, si prevede la riconsiliazione della lista in mancanza della dichiarazione del nome proposto per la Presidenza del Consiglio, l'introduzione di un nuovo meccanismo di coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale per la verifica del numero minimo di circoscrizioni in cui è necessario che una lista si presenti, l'estensione delle cause di cancellazione dei candidati previste per le liste nei collegi plurinominali a quelle circoscrizionali per il premio, l'aggiunta del decesso entro la data di svolgimento delle elezioni tra le cause di sostituzione

Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di sorteggio per la determinazione dell'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda (art. 1, co. 14)

L'articolo 1, comma 14, non modificato dal Senato, aggiorna il numero 2 dell'articolo 24, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste per il premio di governabilità, in modo che il sorteggio per l'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda elettorale e sui manifesti rifletta il nuovo assetto delle candidature.

Si stabilisce inoltre che nei manifesti predisposti in ciascuna circoscrizione, per ciascuna lista singola o coalizione, sia riportato l'elenco di tutti i candidati presentati nelle circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio.

Modifiche all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di manifesto elettorale (art. 1, co. 15)

L'articolo 1, comma 15, non modificato dal Senato, aggiorna il numero 4 dell'articolo 30, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, affinché il manifesto elettorale consegnato ai presidenti di seggio rifletta il nuovo assetto delle candidature.

Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di scheda elettorale (art. 1, co. 16)

L'articolo 1, comma 16, **modificato dal Senato**, ridefinisce la struttura della scheda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati intervenendo sull'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

La rinnovata scheda reca, all'interno del medesimo rettangolo, **il contrassegno di lista con i candidati plurinominali** e, al di sotto, in un rettangolo a parte, **i candidati della lista circoscrizionale per il premio**; in caso di coalizione i rettangoli delle singole liste e quello della lista per il premio sono raccolti in un riquadro comune; nelle liste di collegio plurinominale, **i nomi dei candidati, ad eccezione del capolista, sono preceduti da un quadrato ove poter esprimere un segno** indicante il voto di preferenza.

Modifiche all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di modalità di espressione del voto (art. 1, co. 17)

L'articolo 1, comma 17, **modificato dal Senato**, a fini di coordinamento con il nuovo impianto del sistema elettorale, espunge dall'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati i riferimenti ai voti espressi in favore del candidato nel collegio uninominale e prevede che il voto, se apposto sul rettangolo dei candidati della lista per il premio, si intende riferito alla lista collegata ovvero, in caso di coalizione, ripartito proporzionalmente tra le liste collegate. Disciplina inoltre l'espressione del voto di preferenza.

Modifiche all'art. 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di validità del voto (art. 1, co. 18)

L'articolo 1, comma 18, **modificato dal Senato**, interviene sull'articolo 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati **in materia di validità del voto** stabilendo che quest'ultimo, nell'ambito del sistema elettorale così come risultante dalle modifiche del disegno di legge in esame, è valido qualora apposto su riquadri distinti ma riferibili alla medesima lista ed è nullo se disgiunto tra lista proporzionale e lista circoscrizionale. Sono inoltre specificate le norme sulla **validità del voto in relazione all'espressione delle preferenze** per i candidati della lista di collegio plurinominale ad esclusione del capolista.

Modifiche all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di operazioni di spoglio (art. 1, co. 19)

L'articolo 1, comma 19, **modificato al Senato**, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in relazione **agli obblighi di enunciazione, proclamazione e registrazione**,

durante le operazioni di scrutinio, dei voti espressi in favore del candidato uninominale, al quale viene sostituito il candidato al quale è stato attribuito il voto di preferenza, e sostituisce la registrazione dei voti espressi in favore dei candidati dei collegi uninominali con l'annotazione dei voti espressi sul solo rettangolo dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità collegati a più liste.

Modifiche di coordinamento all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di voti contestati (art. 1, co. 20)

L'articolo 1, comma 20, **modificato al Senato**, modifica l'articolo 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in relazione all'obbligo di **dare atto dei voti contestati riferiti ai candidati** uninominali nella dichiarazione del risultato dello scrutinio, al fine di sostituire il riferimento ai candidati uninominali con il riferimento ai candidati ai quali è stato attribuito il voto di preferenza.

Modifiche all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulle operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali (art. 1, co. 21)

L'articolo 1, comma 21, **modificato dal Senato**, apporta modifiche all'articolo 77 del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali volti alla determinazione delle cifre elettorali e del totale dei voti validi circoscrizionali. Le modifiche sono conseguenti alla soppressione dei collegi uninominali prevista dal disegno di legge in esame e all'introduzione del voto di preferenza.

Modifiche all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (art. 1, co. 22)

L'articolo 1, comma 22, **modificato al Senato**, apporta modifiche all'articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera, il quale **disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale** finalizzate: alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni; alla distribuzione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole, nonché tra le liste di ciascuna coalizione ed infine alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste a livello nazionale. Le modifiche inseriscono nel testo le operazioni necessarie al fine dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità, nonché all'eventuale superamento del numero massimo di seggi da attribuire alla lista o coalizione aggiudicataria del premio, e apportano le conseguenti modifiche alle procedure di assegnazione dei seggi alle liste.

Modifiche all'art. 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali (art. 1, co. 23)

L'articolo 1, comma 23, non modificato dal Senato, apporta modifiche all'articolo 83-bis del testo unico per l'elezione della Camera, il quale **disciplina le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali** finalizzate alla distribuzione nei collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità e disciplinano, in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Modifiche all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulle operazioni in caso di insufficienza di candidati nelle liste (art. 1, co. 24)

L'articolo 1, comma 24, modificato al Senato, modificando l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, interviene **in materia di criterio di proclamazione degli eletti**, adeguando il testo vigente alla reintroduzione del voto di preferenza, e modifica la procedura da seguire in caso di insufficienza di candidati nelle liste, **eliminando l'eventualità del subentro dei c.d. "migliori perdenti"** dei collegi uninominali.

Modifiche all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di disciplina dei casi di elezione plurima (art. 1, co. 25)

L'articolo 1, comma 25, **modificato dal Senato**, novella l'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **in materia di elezione plurima**.

In primo luogo, a seguito dell'introduzione del voto di preferenza, modifica la disciplina dei diversi casi di elezione plurima in collegi plurinominali che possono verificarsi. In secondo luogo, dispone che il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista circoscrizionale.

Modifiche all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di vacanza di seggi (art. 1, co. 26)

L'articolo 1, comma 26, **modificato al Senato**, interviene sull'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **in materia di vacanza dei seggi**, introducendo una procedura differenziata per il subentro nei seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità.

Il seggio che risulti vacante viene assegnato alle liste di collegio plurinominale collegate. In caso di coalizione di liste, viene assegnato alla lista che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata). Ove la circoscrizione sia suddivisa in più collegi plurinominali, il deputato subentrante è individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale. Il testo dell'articolo 86, sia nella parte aggiunta che in quella già vigente, è aggiornato in coerenza con il diverso criterio utilizzato per proclamazione degli eletti a seguito dell'introduzione del voto di preferenza.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 in materia di elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige (art. 1, co. 27)

L'articolo 1, comma 27, **modificato dal Senato**, integra il titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, inserendovi quattro nuovi articoli volti a **disciplinare l'elezione dei deputati spettanti alla circoscrizione Trentino-Alto Adige** e modificando altresì gli articoli 92 e 93 relativi alla circoscrizione **Valle d'Aosta** per adeguarne la disciplina al nuovo sistema elettorale.

Le disposizioni in oggetto sono volte ad **integrare le elezioni svolte nelle due citate circoscrizioni con quelle svolte nel resto del paese**, ai fini del raggiungimento delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi, ai fini della determinazione della lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale e ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità. **Le due circoscrizioni restano invece separate** dal resto del Paese per quanto riguarda il meccanismo di attribuzione dei seggi, che sono assegnati, in entrambe, sulla base dei soli voti espressi nei territori in questione.

Modifiche di coordinamento all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (art. 1, co. 28)

L'articolo 1, comma 28, non modificato dal Senato, adegua la fattispecie di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati al superamento della componente uninominale, sopprimendo il riferimento ivi presente alla sottoscrizione di più candidature uninominali e limitando così la sanzione dell'ammenda alla sola ipotesi di sottoscrizione di più liste di candidati.

Modifiche di coordinamento all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (art. 1, co. 29)

L'articolo 1, comma 29, non modificato dal Senato, espunge dall'articolo 119, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati il riferimento ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, adeguando il novero dei beneficiari del diritto all'assenza dal lavoro durante le operazioni elettorali al superamento della componente uninominale

Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993 in materia di elementi caratterizzanti il sistema elettorale e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali (art. 2, co. 1)

L'articolo 2, comma 1, non modificato dal Senato, modifica in più punti l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme **per la elezione del Senato della Repubblica**.

Il comma 1 **aggiorna il riferimento ai dati del censimento permanente della popolazione** ai fini della ripartizione dei seggi tra le regioni; al comma 2 è previsto che le **circoscrizioni regionali siano ripartite nei collegi plurinominali** oggi vigenti e sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dal disegno di legge in esame, che è un sistema a base proporzionale, corretto dall'eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, di un premio di governabilità pari a 35 seggi.

Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità **non possono comunque essere attribuiti più di 113 seggi complessivi**, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

Al comma 2-ter sono modificate le disposizioni concernenti le ripartizioni di seggi nelle regioni e nei collegi plurinominali da effettuarsi con il decreto del Presidente della Repubblica. Al comma 3 è chiarito che ad essere costituita in un unico collegio uninominale è la sola regione Valle d'Aosta. Al comma 4 sono soppressi i riferimenti all'eventualità che alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettino più dei tre seggi spettanti a ciascuna di esse per espressa disposizione costituzionale. Sono infine introdotti i nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter*, che definiscono i termini di integrazione tra le elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle del resto del paese ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e della verifica del massimale di 113 seggi.

Modifiche di coordinamento all'art. 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (art. 2, co. 2)

L'articolo 2, comma 2, **modificato dal Senato**, modifica l'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, espungendovi il riferimento ai collegi uninominali, fatto salvo che per quelli in cui sono ripartite le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e inserendovi un riferimento alla possibilità di esprimere preferenze in favore dei candidati di lista, ad eccezione del capolista.

Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 in materia di collegamento inter-camerale ai fini dell'attribuzione del premio (art. 2, co. 3)

L'articolo 2, comma 3, non modificato dal Senato, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, **introduce un meccanismo di collegamento tra partiti o gruppi politici organizzati**, singoli o coalizzati, presentati al Senato e partiti o

gruppi politici organizzati, singoli o coalizzati, presentati alla Camera, **al fine di rendere possibile** la verifica circa la sussistenza dei presupposti **per l'attribuzione del premio** di governabilità, che può essere attribuiti, ai sensi del presente disegno di legge, **solo al ricorrere di un esito elettorale omogeneo tra le due Camere.**

Modifiche all'art. 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 in materia di presentazione delle liste (art. 2, co. 4)

L'articolo 2, comma 4, **modificato dal Senato**, interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, recante la disciplina relativa alla presentazione delle liste per il Senato, **adeguandola alla soppressione dei collegi uninominali**, all'introduzione del voto di preferenza, ed introducendovi modifiche in materia di numero dei candidati e di quote di genere. Sono apportate anche al Senato le modifiche già commentate in relazione alle novelle al testo unico per l'elezione della Camera, ivi compresa la ridefinizione del numero di candidati nei collegi plurinominali, **pari a sette**, e l'aggiornamento dei criteri per l'equilibrio di genere.

È invece espressamente **preservata la facoltà di presentare liste, al Senato, anche in una sola regione.**

Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 in materia di manifesti elettorali e formato della scheda elettorale (art. 2, co. 5)

L'articolo 2, comma 5, adegua l'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 all'introduzione del premio di governabilità, estendendo il sorteggio per l'ordine dei contrassegni alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità in sostituzione dei collegi uninominali.

Quanto alla **struttura della scheda di votazione**, sono sostituiti i relativi allegati al testo unico, richiamati dall'articolo 11 modificato. Il comma in commento disciplina, inoltre, la composizione della scheda di votazione e del manifesto nell'ipotesi in cui una lista non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione.

Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 in materia di elettorato attivo (art. 2, co. 6)

L'articolo 2, comma 6, non modificato dal Senato, modifica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 **sostituendo il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età con quello della maggiore età** per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato, in coerenza con il novellato articolo 58, primo comma, della Costituzione.

Modifiche all'art. 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 in materia di modalità di espressione del voto (art. 2, co. 7)

L'articolo 2, comma 7, **modificato al Senato**, modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, adeguando le modalità di espressione e di efficacia del voto al Senato **all'introduzione del voto di preferenza** e al superamento della componente uninominale. In particolare, oltre alla disciplina dell'espressione delle preferenze, viene soppresso il riferimento all'ulteriore effetto del voto ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, e si stabilisce che il voto apposto sul rettangolo dei candidati delle liste per il premio si intende riferito alla lista collegata.

Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali (art. 2, co. 8)

L'articolo 2, comma 8, **modificato al Senato**, modifica l'articolo 16 del testo unico per l'elezione del Senato, che **disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali** volti alla determinazione delle cifre elettorali di lista e individuali, nonché del totale dei voti validi. Le modifiche sono conseguenti alla soppressione dei collegi uninominali e all'introduzione del voto di preferenza previste dal progetto di legge in esame.

Modifiche all'art. 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (art. 2, co. 9)

L'articolo 2, comma 9, **modificato dal Senato**, modifica l'articolo 16-bis del testo unico per l'elezione del Senato, il quale **disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale** finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni. Le novelle inseriscono nel testo le ulteriori operazioni attribuite all'Ufficio centrale nazionale ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità, tra cui la ripartizione, in ciascuna regione, dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, nei diversi casi che si possono verificare.

Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 in materia di operazioni degli Uffici elettorali regionali (art. 2, co. 10)

L'articolo 2, comma 10, non modificato dal Senato, sostituisce l'intero articolo 17 del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni degli Uffici elettorali regionali, per la distribuzione dei seggi alle liste nella regione e nei collegi plurinominali. Le novelle sopprimono la prima distribuzione dei seggi tra coalizioni e liste singole in quanto effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, mentre **inseriscono le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità**; in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, inoltre, disciplinano una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui

sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Modifiche di coordinamento all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 (art. 2, co. 11)

L'articolo 2, comma 11, modifica l'articolo 17-bis, del decreto legislativo n. 533 del 1993, intervenendo nel **criterio di proclamazione dei candidati** in coerenza con l'introduzione del voto di preferenza e dettando norme di coordinamento conseguenti al superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (art. 2, co. 12)

L'articolo 2, comma 12, **introdotto dal Senato**, sopprime il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, recante il riferimento alla disciplina delle **elezioni suppletive**, da applicare in caso di vacanza del seggio assegnato in un collegio uninominale. Ciò **in ragione del venir meno della componente uninominale sul territorio nazionale**.

Modifiche al titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (art. 2, co. da 13 a 17)

I commi da 13 a 17 dell'articolo 2 recano modifiche ai diversi articoli che compongono il titolo VII del testo unico per l'elezione del Senato, dedicato alle **disposizioni speciali previste per le elezioni in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**.

Le modifiche sono in particolare **volte ad integrare le elezioni svolte in tali contesti con quelle svolte nel resto del territorio nazionale**, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità. A tale scopo sono introdotte modifiche in materia di presentazione delle candidature e dei contrassegni, di formato della scheda di votazione, di modalità di espressione del voto e di procedura da svolgere da parte dell'ufficio elettorale regionale. È infine chiarito che, per la disciplina delle candidature nei collegi uninominali delle due regioni si fa riferimento, per quanto non previsto dal titolo VII, alle disposizioni recate dal titolo VI del testo unico per l'elezione della Camera, in quanto applicabili.

Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (art. 3)

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame alla Camera e modificato durante l'esame al Senato, **modifica i confini territoriali dei tre collegi uninominali della provincia di Bolzano** per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituendo le tabelle allegate, rispettivamente, alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, e al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, con nuove tabelle allegate al provvedimento in esame.

Abrogazione del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 165 del 2017 (art. 4)

L'articolo 4, non modificato dal Senato, consta di un unico comma e abroga il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, sopprimendo il meccanismo ivi disciplinato di revisione periodica dei confini dei collegi uninominali e plurinominali.

Norma transitoria sull'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni (art. 5)

L'articolo 5, non modificato dal Senato, reca una **norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste**, applicabile alle prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge. In deroga alla disciplina a regime come risultante dalla novella di cui al presente disegno di legge, il requisito per l'esonero, consistente nella sussistenza di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, è verificato con riferimento alla data del 31 dicembre 2025 anziché all'inizio della legislatura in corso al momento di convocazione dei comizi.

Modifiche alla legge n. 459 del 2001, e altre disposizioni in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero (art. 6)

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame della Camera e non modificato dal Senato, interviene sulla disciplina del **voto degli italiani all'Estero** prevedendo, per l'elezione dei **deputati**, la **riduzione a due delle ripartizioni della circoscrizione Estero**.

L'elezione dei **senatori** avviene in **un unico collegio** costituito dall'intera circoscrizione Estero.

Modifiche alla legge n. 459 del 2001, in materia di voto nella circoscrizione Estero (art. 7)

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame della Camera e non modificato dal Senato, interviene sulla **disciplina del voto degli italiani all'estero** prevedendo:

- l'esenzione, a talune condizioni, delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati nella circoscrizione Estero;

- la modifica della disciplina relativa al materiale elettorale, prevedendo, tra l'altro, che il certificato elettorale sia corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore;
- alcune modifiche alle operazioni di scrutinio conseguenti a quelle relative al materiale elettorale;
- l'inasprimento della pena per il reato di voto doppio.

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede (art. 8)

L'articolo 8, introdotto in prima lettura alla Camera e **modificato dal Senato, disciplina il voto degli elettori “fuori sede”**, ovvero quelli temporaneamente domiciliati, per motivi di studio, lavoro o salute, in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale, in occasione delle elezioni politiche ed europee, nonché dei referendum abrogativi e costituzionali, definendo, in particolare, le modalità di presentazione e di eventuale revoca della relativa istanza, nonché di rilascio dell'attestazione di ammissione al voto.

Una modifica introdotta al Senato estende tale facoltà anche ai caregiver familiari, che possono così esercitare il voto nel comune di temporaneo domicilio in occasione delle medesime consultazioni, ferme restando le condizioni già previste per gli elettori fuori sede per motivi di salute.

Clausola di invarianza finanziaria (art. 9)

L'articolo 9, non modificato dal Senato, reca la **clausola di invarianza finanziaria**.